

L'inclusione sociale e il dialogo interculturale nei contesti europei

Strumenti per l'educazione, la formazione
e l'accesso al lavoro

a cura di
VANNA BOFFO
FRANCESCA TORLONE

FIRENZE UNIVERSITY PRESS

2008

L'inclusione sociale e il dialogo interculturale nei contesti europei : strumenti per l'educazione, la formazione e l'accesso al lavoro / a cura di Vanna Boffo, Francesca Torlone. - Firenze : Firenze University Press, 2008. (Proceedings e report ; 41)

<http://digital.casalini.it/9788884537690>

ISBN 978-88-8453-769-0 (online)

ISBN 978-88-8453-768-3 (print)

304.8

I testi di Gunnhild Aakervik, Rolf Aakervik, Manfred Bock, Sigrid Dornetshuber, Nora Gikopoulou, Peter Härtel, Ekkehard Nuissl von Rein, Bernd Schilcher, Helmut Schinnerl, Luminita Tasica, sono stati tradotti da Lucia Cocci e Gianluca Rossini; la revisione è stata curata da Francesca Torlone.

La pubblicazione è finanziata con il sostegno della Commissione europea. Gli autori sono i soli responsabili di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

© 2008 Firenze University Press
Università degli Studi di Firenze
Firenze University Press
Borgo Albizi, 28, 50122 Firenze, Italy
<http://www.fupress.com/>

Printed in Italy

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	1
<i>Paolo Federighi</i>	
INTRODUZIONE	9
<i>Vanna Boffo, Francesca Torlone</i>	
PARTE PRIMA	
DALLE POLITICHE ALLA FORMAZIONE	
CAPITOLO I	
INCLUSIONE SOCIALE E DIALOGO INTERCULTURALE: LE POLITICHE COMUNITARIE, REGIONALI E LOCALI	19
1. La Regione Toscana per l'inclusione sociale e il dialogo interculturale: indirizzi e programmi	19
<i>Gianfranco Simoncini</i>	
2. L'inclusione e il dialogo tra culture nelle politiche dei comuni italiani	24
<i>Fabio Sturani</i>	
3. Dialogo interculturale e inclusione sociale: la riforma scolastica della regione Styria	29
<i>Bernd Schilcher</i>	
4. Il dialogo interculturale nel quadro dei programmi dell'Unione europea	31
<i>Elisabetta Degianpietro</i>	
CAPITOLO II	
LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER L'INCLUSIONE SOCIALE: MODELLI E STRATEGIE IN EUROPA	35
1. Storie di donne immigrate. Genere e autobiografia come formazione del sé	35
<i>Simonetta Ulivieri</i>	
2. Politiche per la formazione linguistica degli immigrati nel quadro internazionale	48
<i>Paolo Federighi</i>	
3. L'intercultura: dalla teoria alle pratiche	60
<i>Angela Mongelli</i>	

4. Alcuni elementi di rilievo per prodotti di successo sul tema dell'inclusione sociale <i>Ekkehard Nuißl von Rein</i>	75
5. La 'cura' nella formazione degli operatori <i>Vanna Bofffo</i>	79
PARTE SECONDA	
GLI STRUMENTI PER L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO	
CAPITOLO III	
LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE LINGUISTICA <i>a cura di Vanna Bofffo</i>	95
1. Progetti di vita e comunicazione interculturale	95
2. La comunicazione per l'integrazione	100
3. La comunicazione per la prevenzione	111
4. Comunicazione e intercultura	119
5. Promozione della cittadinanza e apprendimento in età adulta	125
CAPITOLO IV	
LA FORMAZIONE AL LAVORO E SUL LUOGO DI LAVORO <i>a cura di Francesca Torlone</i>	143
1. Alcuni elementi di valutazione dei prodotti per l'inserimento lavorativo e la gestione della diversità in azienda	143
2. Strumenti per i professionisti dell'orientamento	147
3. La gestione delle relazioni interculturali nei luoghi di lavoro	161
4. L'informazione e la formazione per l'inserimento lavorativo	177
5. Alcuni elementi di sintesi dei prodotti sviluppati sul tema dell'accoglienza e dell'inclusione nel luogo di lavoro	190
CAPITOLO V	
LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO <i>a cura di Francesca Torlone</i>	195
1. Brevi elementi di contesto	195
2. Un sistema locale di supporto per la formazione alla sicurezza	196
3. Strumenti per la formazione alla sicurezza	200
4. Strumenti per la promozione della sicurezza sul lavoro	203
5. I metodi per la formazione alla sicurezza	205

2. Politiche per la formazione linguistica degli immigrati nel quadro internazionale⁹

2.1 Il quadro legale: le Nazioni Unite

La formazione linguistica degli immigrati ha le sue basi legali, a livello internazionale, sia nella Carta delle Nazioni Unite (1945), che pone tra i propri obiettivi di «Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale o umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione» (art.1/3). Ma è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (1948), che in modo più preciso determina i diritti di base degli individui, indipendentemente dall'origine e dell'appartenenza, quale patrimonio personale che chiunque porta con sé, dovunque si trovi. Tra le libertà fondamentali viene richiamata quella del diritto alla mobilità ed alla residenza, alla nazionalità, all'asilo, ad un lavoro decente, alla protezione sociale, all'associazione, al riposo, alla famiglia, ad un'educazione libera, alla cultura ed alla partecipazione alla vita civile.

Negli anni successivi le Nazioni Unite, sia a livello centrale che attraverso le proprie agenzie specializzate, hanno accompagnato l'espandersi del fenomeno migratorio attraverso l'elaborazione di principi per l'azione i cui indirizzi di fondo possono essere riassunti nei seguenti:

1. Condizioni di accesso al mercato del lavoro.

Secondo cui la migrazione deve essere una scelta e non il risultato di uno stato di necessità. Per coloro che emigrano, l'ingresso nel mercato del lavoro mondiale deve essere accompagnato da condizioni legali e dalla sicurezza, oltre che dalla valorizzazione delle singole persone e delle loro competenze, poiché entrambe sono necessarie e utili per i paesi di accoglienza.

2. Rafforzamento dell'impatto sull'economia e sullo sviluppo.

Il ruolo che i migranti svolgono nel promuovere sviluppo e rispetto alla riduzione della povertà nei paesi di origine, così come il contributo che essi apportano alla prosperità dei paesi di destinazione deve essere riconosciuto e rafforzato. Le migrazioni internazionali debbono diventare parte delle strategie regionali, nazionali, internazionali di crescita economica.

⁹ Contributo di Paolo Federighi, professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione degli Adulti, della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche, Università degli Studi di Firenze.

3. Immigrazione illegale.

Gli Stati, nel rispetto della loro sovranità sulla determinazione del diritto di accesso e permanenza sui loro territori, debbono assumere piena responsabilità rispetto ai migranti accolti e favorire i rientri di coloro che lo desiderano. Gli Stati, assieme alle Parti sociali ed alla società civile, debbono cooperare per impedire che l'immigrazione illegale comporti l'accettazione del mancato rispetto dei diritti umani.

4. Coesione sociale e integrazione.

I migranti ed i cittadini dei paesi di destinazione debbono rispettare le leggi e saper trarre beneficio dal mutuo processo di adattamento e di integrazione. I processi di integrazione devono essere attivamente sostenuti dai governi locali, regionali e nazionali, vedere la partecipazione delle Parti sociali e della società civile ed essere basati sull'impegno alla non discriminazione e sull'eguaglianza di genere.

5. Diritti dei migranti.

Il quadro normativo e legale deve essere sviluppato e liberato da principi discriminatori, in particolare per quanto concerne i diritti umani di uomini e donne e le loro condizioni di lavoro.

6. *Governance*.

La *governance* delle migrazioni internazionali deve essere rafforzata attraverso lo sviluppo della cooperazione tra Stati e tra Regioni e attraverso un maggiore dialogo di questi con gli organismi internazionali. Tali sforzi debbono essere estesi alle relazioni tra politiche migratorie ed altre politiche, quali il commercio internazionale, gli aiuti, la sicurezza, i diritti umani.

I Summit Mondiali, le Conferenze sulla popolazione, così come le Conferenze su temi connessi (i bambini, le donne, lo sviluppo sociale, il finanziamento allo sviluppo, i diritti umani) hanno elaborato specifiche raccomandazioni che entrano nel dettaglio di tali principi (United Nations 2006).

2.2 *Il quadro legale: il Consiglio d'Europa e l'Unione europea*

Nel nostro continente, è il Consiglio d'Europa che inizia a stabilire norme in materia a partire dal 1950 con l'approvazione della Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e che impegna i Governi di tutti i paesi europei ad assumere l'obbligo comune di adottare ed applicare alcuni dei diritti fissati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

A tale atto, seguiranno poi i Protocolli alla stessa Convenzione e, in particolare, quelli approvati nel 1952, e poi i Protocolli n. 4 del 1963,

n. 6 del 1983, n. 7 del 1984, n. 11 e n. 12 del 2000 e n. 13 del 2002 che estenderanno il quadro dei diritti tutelati dalla Corte europea e attinenti anche agli immigrati (Council of Europe 2003). In relazione alla educazione dei figli di immigrati, l'atto di maggiore rilievo legale del Consiglio d'Europa è la Convenzione europea sullo *status* legale dei lavoratori migranti, approvato nel 1977 ed entrato in vigore nel maggio del 1983.

Per quanto concerne la Comunità europea, un primo documento di valore legale è costituito dal Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1612/1968 sulla libertà di movimento dei lavoratori (ed in particolare dall'articolo 19/2 riguardante la 'Community preference'), seguito dalla Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, che detta indirizzi concernenti la scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti e che impegna gli Stati membri ad assumere le misure appropriate affinché sia offerta loro una formazione di accoglienza gratuita che includa l'insegnamento della lingua ufficiale o di una delle lingue ufficiali dello Stato di accoglienza e li impegna ad assumere altresì le misure per la formazione iniziale e continua degli insegnanti impegnati in tali attività.

Sarà però solo con il Trattato di Amsterdam del 1 maggio 1999 che le politiche di immigrazione divengono un'area in cui l'Unione europea può esercitare una piena condivisione di responsabilità con gli Stati membri. Da questo momento, l'Unione è pienamente legittimata ad elaborare politiche per l'integrazione degli immigrati, ad assicurare condizioni di eguaglianza ed a prevenire la discriminazione etnica e razziale.

Il Consiglio dell'Unione, a partire dalla seduta di Tampere del 15-16 ottobre 1999, inizia ad approvare *Conclusioni* volte a determinare indirizzi comuni per il riconoscimento dei diritti degli immigrati (dalla legalizzazione degli immigrati residenti, al diritto all'educazione). A queste *Conclusioni* seguiranno numerose *Direttive* e *Conclusioni del Consiglio europeo* aventi per oggetto i diversi aspetti del problema.

Ad esempio, nel campo dell'educazione dei giovani tali *Direttive* dettano norme relative ai diritti dei minori figli di cittadini di altri paesi, ma con lo status di residenti, o di cittadini richiedenti asilo, o irregolari (Eurydice 2004). Esse trattano tuttavia altri campi quali il diritto delle famiglie al ricongiungimento (Direttiva del Consiglio 2003/86/EC del 22 Settembre 2003), lo status di residenti (Direttiva del Consiglio 2003/109/EC del 25 Novembre 2003); il principio di equo trattamento indipendentemente dall'origine etnica e dalla razza (*Direttiva del Consiglio* 2000/43/EC del 29 Giugno 2000); la definizione di un quadro generale per l'equo trattamento nel lavoro (*Direttiva del Consiglio* 2000/78/EC del 27 Novembre 2000).

Gli indirizzi strategici della Commissione europea in materia di immigrazione sono contenuti in tre comunicazioni:

1. *Communication from the Commission 'Study on the links between legal and illegal immigration' – COM (2004) 412 final;*

2. *Communication from the Commission on immigration, integration and employment – COM(2003) 336 final*;
3. *Communication from the Commission on integrating migration issues in the EU's relations with third countries – COM(2002) 703 final*.

A questi va aggiunto il *Green Paper on an EU approach to managing economic migration/COM/2004/0811 final*, del 1 novembre 2005, che definisce l'approccio dell'Unione europea alla gestione dei lavoratori migranti, tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

1. il grado di armonizzazione da realizzare tra i diversi paesi europei;
2. le procedure di ammissione per il lavoro dipendente, introducendo il principio dell'*economic needs test*, ovvero dell'impossibilità di ricoprire il posto di lavoro con risorse umane presenti nel territorio nazionale;
3. le procedure di ammissione per il lavoro autonomo;
4. l'erogazione dei permessi di lavoro e di residenza;
5. la possibilità di limitare la mobilità tra lavori per il periodo iniziale di immigrazione;
6. i diritti che sostanziano la necessità di riconoscere agli immigrati uno status legale sicuro;
7. le misure di accompagnamento a supporto dell'integrazione, delle possibilità di rientro della cooperazione con paesi terzi.

A questo si aggiunge un *Libro Verde* sulle migrazioni e l'educazione posto in discussione nel 2008. Il suo *focus* è costituito dal ruolo inclusivo dell'educazione. Le misure che esso prende in considerazione riguardano la formazione prescolastica, le attività di supporto ed il *mentoring*, il partenariato tra scuola e famiglia e comunità di immigrati, la desegregazione – con particolare riferimento alle scuole più svantaggiate – la qualità della scuola, l'educazione interculturale, la formazione linguistica, la formazione degli insegnanti.

2.3 *La formazione linguistica degli immigrati*

Nelle pagine che seguono dedichiamo la nostra attenzione all'analisi dei modi in cui alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno affrontato il compito della formazione linguistica degli immigrati. Concentreremo la nostra analisi sui seguenti paesi: Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito, Svezia e limiteremo il nostro compito alla sola descrizione delle misure specifiche assunte dai Governi nazionali, senza prendere in esame le misure correlate, che pur hanno un impatto sulla propensione allo studio e sulla facilitazione dell'apprendimento (condizioni di lavoro, *housing* ecc.). Ci preme sottolineare che la nostra attenzione non è rivolta verso le possibili *best practices*, ma ci occuperemo esclusivamente di alcuni esempi di politiche

pubbliche statali che rendono possibili massicci interventi di riconoscimento del diritto e dell'obbligo a parlare la lingua del paese di accoglienza.

Le informazioni che seguono sono state raccolte nel corso di un programma di ricerca più ampio, iniziato nel 2005 con il Progetto di ricerca Ratio – condotto da Aster per conto di Isfol. In tale contesto, lo studio delle politiche francesi fu svolto da Fiorella Farinelli, quello sulle politiche del Regno Unito da Massimo Negarville (Associazione Formazione 80), quello sulle politiche della Germania da Silvana Marchioro (Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia scolastica). Tale lavoro si è successivamente sviluppato con le ricerche Prevalet e Senior at work – entrambi finanziati dall'Commissione europea DG Commissione e Cultura – e Youth – finanziato dalla Commissione europea DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità. I risultati delle ricerche Prevalet, Senior at work e Youth sono confluite all'interno della banca dati multilingue disponibile sul sito <<http://www.mutal-learning.eu>>.

2.3.1 Danimarca

La Danimarca si è data la legge nazionale n. 375, del 28 Maggio 2003 (in vigore dal 1 gennaio 2004), dal titolo *Corsi di danese per immigrati*, con l'obiettivo di fornire loro la possibilità di utilizzare la lingua danese e di conoscere la cultura e la società danesi. L'insegnamento ha carattere integrato e mira a far acquisire competenze di utilizzo attivo e passivo della lingua, contestualmente alla conoscenza del mercato del lavoro, al fine di porre gli immigrati in condizione di trovare una occupazione e di rendersi indipendenti. A questo fine, i corsi debbono anche accompagnare i frequentanti nella acquisizione di conoscenze che sono rilevanti per la vita lavorativa, per la loro educazione e la loro vita come cittadini. Per questo i corsi possono prevedere anche tirocini lavorativi presso imprese pubbliche o private. I corsi di lingua danese sono articolati per tre livelli e sono strutturati in moduli con specifici obiettivi. Si può passare ai moduli successivi solo dopo aver superato le prove concernenti i precedenti.

I corsi debbono essere pianificati secondo modelli organizzativi flessibili in termini di tempo, luogo e contenuti, al fine di tenere conto delle esigenze lavorative, di attivazione e di formazione dei partecipanti.

I Comuni hanno il compito di assicurare la disponibilità di una offerta adeguata di corsi per tutti gli immigrati residenti e ciascuno di loro ha il diritto ad iscriversi a tali corsi per una durata di tre anni. L'offerta è riservata a cittadini in età superiore ai 18 anni.

Gli interessati che, ai sensi della Legge danese sull'integrazione, hanno l'obbligo di apprendere il danese debbono iniziare il corso entro un mese dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune. Essi debbono assicurare una frequenza regolare.

Nel caso in cui non superino l'esame finale, gli interessati debbono provare che ciò non è dovuto alla mancata regolare frequenza dei corsi.

Le Autorità locali hanno il compito di monitorare i progressi ed i risultati in termini di apprendimento, sulla base dei *report* elaborati dalle agenzie incaricate dello svolgimento dei corsi.

I partecipanti ai corsi debbono superare le tre prove finali di esame relative a ciascuno dei tre livelli di apprendimento della lingua (*studieprøven*).

I corsi possono essere erogati da:

1. centri comunali o altri centri pubblici autorizzati;
2. centri privati di lingue;
3. altri centri specializzati in programmi di attivazione al lavoro e di professionalizzazione.

Ai docenti è richiesta una specifica qualifica accademica e professionale per l'insegnamento agli immigrati.

Il finanziamento è a carico dei Comuni e la frequenza è gratuita per coloro che hanno l'obbligo di parteciparvi, gli altri interessati debbono pagare una quota di iscrizione o essere titolari di un voucher.

Lo Stato eroga sussidi ai Comuni in ragione del numero di ore di insegnamento (33 DKK nel 2003, poi aggiornate a partire dal 2004 in ragione del tasso di inflazione).

2.3.2 Francia: Il contratto di accoglienza e di inserimento (C.A.I. – *Contrat d'Accueil et d'Intégration*)

Il *CAI-Contrat d'Accueil et d'Intégration* (Contratto di Accoglienza e Integrazione) – della durata di un anno, rinnovabile una sola volta – è rivolto a migranti con permesso di soggiorno in attesa della carta di residenza e ad immigrati residenti. Esso è stato introdotto e sperimentato in alcune regioni nel 2003 e successivamente generalizzato. Il contratto, che viene stipulato tra il migrante ed il prefetto, consiste nell'impegno:

1. per il migrante, a rispettare le leggi e i valori della Repubblica e a seguire apposite attività di formazione linguistica e sociale;
2. per lo Stato, ad assicurare l'accesso ai diritti individuali e sociali e ad organizzare le attività di apprendimento.

Il contratto fa parte della procedura di accoglienza e comporta visita medica, informazione sul contratto, colloquio con i servizi sociali, un bilancio delle competenze linguistiche e professionali e la presa in carico per la formazione. L'obbligo della formazione consiste in:

1. attività di apprendimento della lingua francese (da 200 a 500 ore, secondo i bisogni individuali);
2. una giornata di formazione civica;
3. programmi formativi *Vivre en France* sui diritti sociali e individuali (facoltativi).

La formazione linguistica è certificata dal *DILF-Diplôme Initial de Langue Française* – (Diploma Iniziale di Lingua Francese), che corrisponde a un livello A1.1, inferiore al primo livello del quadro europeo comune di riferimento per le lingue. Il DILF è stato promosso dalla *DPM-Direction de la Population et des Migrations* (Direzione della popolazione e delle migrazioni del Ministero del Lavoro) e messo in atto dalla *DGLFLF-Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France* (Delegazione Generale alla Lingua Francese e alle Lingue di Francia), con il sostegno del *FASILD-Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations* (Fondo di Azione Sociale per l'Integrazione e la Lotta contro le Discriminazioni). Il FASILD, inoltre, organizza e finanzia l'interpretariato, a mediazione culturale, i bilanci di competenze, la formazione.

A partire dal 2006, il DILF fa parte dei criteri di 'integrazione repubblicana' per il rilascio della carta di residenza permanente, può essere valorizzato anche nella procedura di acquisizione della nazionalità francese ed essere utilizzato, per una migliore integrazione lavorativa, anche da immigrati di vecchia data.

L'erogazione delle attività è affidata ad Agenzie formative pubbliche (GRETA) e private autorizzate dal Ministero del Lavoro, d'accordo con le Regioni.

Già nel 2004 erano stati siglati oltre 35.000 contratti, in gran parte con migranti al di sotto dei 40 anni (85%). Al 30% era stata prescritta una formazione linguistica, al 66,4% è stata poi rilasciata la certificazione *AMCL-Attestation Ministérielle de Compétences Linguistiques* (Attestazione Ministeriale di Competenza Linguistica), su base DILF.

2.3.3 Regno Unito: *ESOL-English for Speaker of Other Language*

La misura *English for Speaker of Other Languages* consiste in corsi di formazione dedicati agli stranieri residenti nel Regno Unito con difficoltà ad esprimersi in lingua inglese. ESOL è considerato una delle componenti delle *basic skills* e, come tale, conduce ad un titolo di qualifica di livello 2.

La *NSS-National Skill Strategy* si rivolge a tutta la popolazione residente nel territorio del Regno Unito e vuole coinvolgere tutti coloro che non hanno un livello di qualifica considerato sufficiente all'interno del *National Qualification Framework*. Gli immigrati stranieri, che non possiedono alcuna qualifica o se la qualifica ottenuta nel paese di origine non viene

riconosciuta nel Regno Unito, costituiscono una parte consistente della popolazione target. Per rispondere alle esigenze di questo gruppo di persone, all'interno della NSS sono stati inseriti i corsi ESOL.

Questi sono strutturati su moduli formativi flessibili, che tengono conto delle conoscenze già possedute dagli allievi partecipanti e sono utilizzabili sfruttando diversi processi di apprendimento scelti dagli allievi:

- corsi presso gli *Adult Learning Colleges* o *Further Education Colleges*;
- presso le organizzazioni che gestiscono il *family-learning*;
- all'interno degli ETP;
- corsi on-line.

La valutazione dei risultati raggiunti avviene attraverso un test di verifica *national test* (disponibile anche on-line) da effettuare presso centri accreditati (*Further Education Colleges, Adult Learning Colleges*).

L'*Immigration, Nationality and Asylum Act 2002* definisce i requisiti necessari per ottenere la cittadinanza britannica e rende obbligatorio il superamento di un test di lingua inglese per i richiedenti. Il Ministero dell'Interno (*Home Office*) ha stabilito l'*Entry Level 3* (del *NQF-National Qualification Framework*) quale livello minimo di conoscenza della lingua inglese per i richiedenti la naturalizzazione. Su questa base, sono stati sperimentati moduli che prevedono l'introduzione di elementi indispensabili per esercitare la cittadinanza attiva che cercano di fornire una visione quanto più esaustiva possibile del sistema Regno Unito: principali sviluppi della storia britannica, elementi di diritto, ruoli, funzioni e servizi delle istituzioni pubbliche, oltre a informazioni utili sui servizi al cittadino.

A partire dal settembre 2005 questi nuovi moduli sono destinati a tutti gli immigrati, residenti nel Regno Unito da almeno tre anni, che hanno intenzione di chiedere la naturalizzazione britannica.

ESOL fa parte del programma *Skills for Life* della *National Skills Strategy*, dedicato alle persone straniere, *low-skilled* e non, con difficoltà linguistiche.

I livelli istituzionali di pianificazione sono rappresentati da:

- il *Department for Education and Skills*, che ne definisce i regolamenti e le norme attuative e stabilisce i titoli di qualificazione riconosciuti dall'attuazione della misura;
- il *National Learning and Skills Council* che stabilisce la quota di finanziamenti.

Il suo finanziamento si articola all'interno di molteplici capitoli di spesa che vanno dalla *Further Education*, agli *Employers Training Pilots*, al *family learning*, all'*Adult & Community Learning* ecc. Il finanziamento glo-

bale nel 2003-04 in ESOL da parte del *Learning and Skills Council* è stato pari a £256 milioni, suddivisi all'interno dei diversi programmi.

ESOL ha avuto grandissimo successo e si riscontra una crescente domanda che supera in larga misura i risultati attesi:

- 296.899 allievi nel 2002;
- 454.541 nel 2004.

Anche il finanziamento ha avuto un aumento significativo:

- £170 milioni nel 2002 a circa;
- £256 milioni nel 2004.

È importante notare che la partecipazione, che all'inizio si concentrava nell'area londinese, si sta diffondendo in altre zone del Regno Unito, in particolare nel North Yorkshire, a Birmingham e nel Leicestershire (*Department for Education and Skills* 2005).

2.3.4 Germania: integrazione per migranti

La misura ha lo scopo di favorire la convivenza pacifica tra nativi e migranti e di garantire agli immigrati pari dignità nella partecipazione alla vita sociale attraverso il rispetto della multiculturalità. Al tempo stesso, per una corretta integrazione, essa mira a renderli consapevoli delle norme e dei valori del paese ospitante.

La misura è prevista nell'ambito della *legge sull'immigrazione*, che è attuata dal *BAMF-Bundesamt für Migration und Flüchtlinge* (Ufficio Federale per la Migrazione e per i Profughi) su incarico del Ministero degli Interni. In base a questa nuova legge, l'Ufficio Federale (BAMF) ha il compito di creare le condizioni di base per una efficace integrazione sociale e rispondono a questa finalità i programmi per l'integrazione linguistica e sociale.

La misura prevede l'erogazione di corsi, che comprendono un pacchetto complessivo di 600 ore di lezione di Tedesco L2 (corso di lingua), 30 ore di cultura del paese (corso di orientamento) e il conclusivo *Certificato di tedesco*, riconosciuto a livello internazionale.

Il corso di lingua è finalizzato all'acquisizione di sufficienti conoscenze della lingua tedesca e porta al conseguimento, oltre che del livello di base e di consolidamento, del livello B1, con riferimento al *Framework* europeo delle lingue (primo gradino dell'uso autosufficiente della lingua).

Il corso di orientamento ha lo scopo di porre i/le migranti in contatto con i valori fondanti della società, dei diritti, della storia e della cultura, consentendo loro di orientarsi nella società e di sostenere positivamente il cambiamento nella nuova realtà di vita.

I corsi di integrazione si rivolgono prioritariamente a:

- persone di recente immigrazione, che non provengono dall'Unione europea;
- persone emigrate recentemente dall'ex Unione Sovietica e dall'Europa dell'Est.

Gli appartenenti a entrambi i gruppi possono farsi rilasciare un'autorizzazione alla partecipazione ai corsi dalle autorità preposte all'immigrazione, oppure dall'Ufficio governativo dell'amministrazione (per gli immigrati di antica origine tedesca – *Aussiedler*) a Friedland.

Gli immigrati di antica origine tedesca sono esonerati dalle quote di iscrizione, le persone di recente immigrazione devono pagare un euro per ogni ora di lezione, a meno che non siano disoccupati o ricevano il sussidio sociale. In tal caso, possono essere esonerati dal pagamento dei costi delle lezioni. Sono, tuttavia, obbligati a partecipare ai corsi di integrazione i cosiddetti stranieri-immigrati che vivono già da molti anni in Germania, ma non padroneggiano ancora la lingua. Qualora essi desiderino iscriversi volontariamente ai nuovi corsi di lingua, devono presentare richiesta alle sedi regionali del BAMF – *Bundesamt für Migration und Flüchtlinge* (Ufficio federale per l'immigrazione e i profughi). Se al contrario essi sono obbligati alla partecipazione ai corsi, allora le misure passano nuovamente alla competenza dell'Ufficio stranieri, il quale può persino disporre la riduzione del sussidio sociale o comminarne la sospensione, qualora 'gli allievi tenuti alla frequenza' non partecipino alle lezioni.

L'attuazione della misura è coordinata dal BAMF (Ufficio Federale per la Migrazione e per i Profughi) attraverso le sue 23 sedi regionali.

I compiti del BAMF per effetto della nuova legge sull'immigrazione sono i seguenti:

1. Promozione e realizzazione dei corsi di integrazione per migranti;
2. Elaborazione di Linee di indirizzo per l'attività di consulenza ai migranti;
3. Supporto scientifico al Governo federale in materia di promozione dell'integrazione;
4. Sviluppo di un programma per l'integrazione a valenza nazionale;
5. Predisposizione di materiali informativi per migranti sulle offerte per l'integrazione attuate da Stato, Regioni e Comuni.

Il BAMF è responsabile dell'organizzazione formale e contenutistica dei corsi di integrazione. Nell'ambito del progetto fondativo della misura, il BAMF ha fissato la struttura di base e i contenuti dei corsi (anche sulla base di ricerche sull'insegnamento/apprendimento della L2), che sviluppa in accordo con una commissione di esperti e di istituti scienti-

ficamente competenti. Sono in tal modo definiti standard omogenei sul territorio federale. Spetta, quindi, al BAMF la concreta attuazione dei corsi per migranti, anche se sul piano della realizzazione esso si può avvalere, come enti gestori, di agenzie formative private o pubbliche dotate di opportuna qualificazione.

I coordinatori regionali del BAMF nelle sue sedi decentrate hanno il compito di fornire informazioni ai possibili fruitori della misura sulle sedi dei corsi, sui soggetti gestori e sulle autorità per gli stranieri.

Esistono uffici informativi nei *Länder* che svolgono, in collegamento con il BAMF, compiti di informazione e consulenza non solo sul corso di integrazione, ma rispetto ad esigenze più complesse, per esempio riguardanti gli stranieri che desiderano far ritorno nei paesi d'origine.

I costi dei servizi informativi sono sostenuti per metà dallo Stato, per metà dai *Länder*.

Hanno l'incarico di tenere i corsi agenzie formative private o pubbliche dotate di opportuna qualificazione, accreditate presso il BAMF; tra queste hanno una presenza significativa le strutture locali di educazione permanente (es. le *Volkshochschulen*).

Il BAMF definisce il profilo dei docenti dei corsi. In tutta la Germania, nel 2005, hanno preso avvio 2761 corsi di integrazione. Per il calcolo della spesa complessiva si prenda come unità base il costo di un corso: tot. di 630 ore, costo orario medio a persona di 2,05 €. Si valuta che i costi complessivi, comprensivi delle spese d'esame, ammontino a circa 188 milioni di €. L'impegno finanziario del Governo per sostenere i corsi per il 2005 è stato di 207,8 milioni di €.

In considerazione dell'aumento progressivo della popolazione migrante (che porterà prevedibilmente nei prossimi cinque anni ad un incremento del numero dei frequentanti i corsi di integrazione nell'ordine di 280.000-336.000 persone) e del conseguente aumento dei costi di investimento (fino a 456 milioni di €, con un incremento annuo di 76 milioni di €), si renderà necessaria una suddivisione della spesa tra Stato e *Länder*, sulla base di una pianificazione della ripartizione a inizio d'anno e dei bisogni dei singoli *Länder*.

Persone di nazionalità turca con il 34,8 % rappresentano la maggioranza dei partecipanti, seguiti da appartenenti alla Federazione Russa (7,8 %), alla Polonia (4,4%), alla Thailandia (2,89%) e al Kazachistan (2,85%). Il numero dei partecipanti non corrisponde al numero effettivo delle persone sovvenzionate, poiché la stessa persona può aver frequentato anche corsi in sequenza, per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative progressive. Nel 2004 i corsi hanno visto una partecipazione percentuale media per corso di 15,6 persone (2002 = 14,24; 2003 = 15,1). Ciò significa una crescita media di partecipanti dello 0,5% rispetto all'anno precedente, il che presuppone un effettivo utilizzo della misura di sostegno.

La partecipazione delle donne è mediamente alta: 72,6 % (2003 = 73,7 %). Nel 2004 sono stati sottoposti a verifica circa 1200 corsi, con una percentuale di criticità del 43%. I punti critici più significativi sono risultati i seguenti:

1. non attivazione del corso senza relativa comunicazione all'Ufficio federale per l'immigrazione e i profughi;
2. mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti;
3. liste di presenza errate.

Queste verifiche, che saranno estese anche agli anni successivi, sono considerate una garanzia per la qualità dei corsi.

2.3.5 Svezia: Svedese per migranti

Questa misura, introdotta nel 1965, è rivolta a tutti gli immigrati di età superiore ai 16 anni e agli adulti che vivono nelle regioni frontaliere dei paesi confinanti (la Finlandia) e che lavorano permanentemente in Svezia. Per aver diritto alla misura è necessario denunciare la propria presenza presso il Comune.

Il Programma Svedese per Immigranti (SFI) è una misura che mira a far raggiungere ai partecipanti un livello base di conoscenza della lingua e della società svedese. L'offerta formativa consta di 525 ore ed è gratuita. Per i giovani tra i 16 ed i 19 anni può essere prevista l'integrazione con il curriculum della scuola media superiore.

L'offerta è distinta in tre diversi tipi di programmi a seconda del livello di competenze dei partecipanti.

Al fine di ridurre l'alto tasso di abbandoni o interruzioni (attorno al 50%) è stata accresciuta la personalizzazione della misura attraverso forme di *mentorship* individuale con il dislocamento del docente presso i luoghi di lavoro. Ciò avviene attraverso accordi con i datori di lavoro interessati alla formazione dei loro dipendenti immigrati e disponibili ad adattare i tempi di lavoro alle esigenze di partecipazione alla formazione.

Ogni Comune ha l'obbligo di fornire questo tipo di offerta formativa a tutti coloro che non hanno un sufficiente livello di competenza nella lingua svedese. I Comuni hanno la possibilità di adattarne modalità e contenuti a seconda delle esigenze. Il finanziamento delle attività è a carico dei Comuni, che ricevono appositi contributi nazionali.

La pianificazione delle attività è di competenza dei Comuni, così come tutti gli aspetti relativi all'organizzazione delle attività ed ai loro contenuti.

Non sono previsti assegni di studio, coloro che si iscrivono in contemporanea alle attività di istruzione degli adulti possono però ricevere un prestito di studio. È previsto un contributo di installazione per gli

immigrati, se rifugiati, e borse di studio per immigrati, oltre ad altre misure di assistenza sociale o di contributo di disoccupazione se del caso. La spesa media per studente a tempo pieno (media 425 ore) è di circa 40.000 SK.

Al 2005, la spesa media per ora per studente era pari a 95 SK. La spese dei Comuni ammontavano a 784 milioni di SK. Il numero degli iscritti è variato a seconda degli anni (da circa 15.000 a circa 40.000). La maggior parte di loro frequenta i corsi in modo discontinuo (50% e oltre) e circa il 35-40% supera le prove di esame. Gli altri proseguono l'anno successivo.

*3. L'intercultura: dalla teoria alle pratiche*¹⁰

3.1 Premessa

La convivenza tra popoli ha costituito da sempre un problema particolarmente annoso specialmente quando ad incrociarsi sono culture molto diverse tra loro. Si tratta di un tema che ha attraversato i contesti societari e attualmente è al centro delle preoccupazioni della stessa Comunità europea che sollecita gli Stati membri a portare l'attenzione al dialogo interculturale in quanto pre-requisito per la realizzazione dell'inclusione sociale.

Mentre in sede comunitaria si affinano strategie e strumenti per favorire la coesione sociale, a livello mondiale è in atto un altro fenomeno le cui influenze sono rilevanti: la globalizzazione, un processo in corso fatto d'interconnessioni che mettono in rapporto paesi e imprese, etnie e culture.

Si tratta di un sistema che va costruendo una comunità mondiale e una convivenza planetaria incardinate su una cultura globale che mette in collegamento forme simboliche diverse. Un progetto, per altro, contestato perché ritenuto una nuova forma di colonizzazione, o meglio, d'imperialismo culturale: ideologie terzomondiste e movimenti intellettuali, quali il decostruzionismo, e certi approcci ermeneutici convergono sulla critica di tale programma, stigmatizzandolo.

Le perplessità riguardano come sia possibile che pratiche culturali radicate in contesti societari diversi e i relativi valori, stili di vita, se ha ancora senso utilizzare tale categoria, visioni del mondo, razionalità possano essere esportati senza che ciò si risolva in una forma di prevaricazione.

¹⁰ Contributo di Angela Mongelli, professore ordinario di Sociologia dell'Educazione presso l'Università degli Studi di Bari.